p. p. n. 26504/11 R.G.G.LP. n. 309 /13

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE 6^

REPUBBLICA ITALIANA

' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Flavia Costantini, all'udienza camerale del 7.2.2013, ha emesso la seguente

SENTENZA

a seguito di giudizio abbreviato,

CONTRO

VONA Filippo Maria,nato a Roma, il 16.2.1973, elett. Dom. presso il difensore, libero contumace, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina,

CARBONARO Davide, libero contumace, nato ad Ispica (RG), il 9.4.1967, elett. dom. presso il difensore,

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina,

LOMAZZI Rudy Alex, nato a Varese, il 22.7.1967, elett. dom. presso l'avv. Piergiorgio De Luca,libero contumace,

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Luigi Scialla,

PORTONE Francesco, nato a Roma, il 13.3.1975, elett. Dom. presso il difensore, libero &contumace,

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Fabio Spaziani,

IMPUTATI

come da allegato

Conclusioni

P.M.: assoluzione per tutti gli indagati perché il fatto non costituisce reato;

difesa per gli imputati Vona, Carbonaro e Portone: assoluzione;

difesa per Lomazzi: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

1

IN FATTO ED IN DIRITTO

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del 27.10.2011, nei confronti degli imputati, i prevenuti chiedevano definirsi il giudizio con rito abbreviato ed, all'esito della discussione delle parti, che concludevano come da verbale in atti, il giudice decideva come da separato dispositivo allegato a verbale.

A tutti gli imputati, come meglio precisato nelle imputazioni, è contestato l'art. 82 D.P.R. 309/90, per avere quali titolari delle rispettive ditte e società, pubblicamente istigato all'uso ed alla coltivazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, ponendo in vendita on — line, con apposito sito, semi di canapa indiana, corredati da materiali per la coltivazione di detti semi, per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente.

L'accertamento relativo a quanto contestato è stato svolto dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Ferrara, che ha individuato, nell'ambito del procedimento 5755/08 R.G.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Ferrara, i siti internet utilizzati da BENCIVELLI Luca – indagato in detto procedimento –, per l'acquisto di semi di cannabis, manuale DVD relativo alla coltivazione degli stessi e accessori da fumo, sequestrati presso il suo esercizio commerciale. Tra i predetti siti sono stati individuati quello di VONA Filippo Maria, titolare dell'omonima ditta, con l'insegna "Filo d'erba", con sede a Roma, CARBONARO Davide, rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, con l'insegna "The Head shoop sweethemp", con sede a Roma (v. CNR ed annotazione di P.G. Del 5.11.2008 con allegati accertamenti).

Nel corso delle perquisizioni svolte nei confronti degli imputati, sono stati sequestrati (v. verbale di perquisizione e sequestro):

a VONA Filippo María, in via Val di Chienti n. 19, semi vari di cannabis indica, bilancini di vari modelli, riviste pubblicitarie, articoli per fumatori, trita foglie e cataloghi, come meglio precisato nel verbale di sequestro;

al CARBONARO, sia presso la sede in via Oderisi da Gubbio n. 234 che presso il negozio in via Terenzio n. 19, semi di canapa indiana, bilancini di precisione, libri, cataloghi e DVD contenenti informazioni per la coltivazione nonché volantini, con l'indicazione dei prodotti, come meglio precisato nel verbale di sequestro;

A PORTONE Francesco, individuato quale titolare della ditta "Ganapathi" (affiliato al network vu.du — inferno giallo), in via Macerata n. 8/A, semi di cannabis, bilancini, riviste specializzata ed articoli per fumatori, come meglio indicato nel verbale di sequestro;

in data 14.11.2008, a LOMAZZI Rudy Alex, individuato quale legale rappresentante della Factory s.r.l., presso l'esercizio commerciale di viale Ippocrate n. 61 (utilizzato fino al 10.11.2008), libri contenenti descrizioni ed informazioni relativi alla canapa indiana, all'hashish ed all'ecstasy.

Ciò posto, si osserva, in diritto, che recentemente, riguardo alla sussistenza di reato e qualificazione giuridica del fatto con riferimento ad ipotesi quali quella in esame, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 18.10.2012 n. 47604), pronunciandosi, in ordine alla seguente questione: "se integra il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze con l'indicazione delle modalità di coltivazione e della resa".

Sul punto, la Corte, dopo aver ripercorso gli orientamenti giurisprudenziale contrastanti che si erano susseguiti in ordine alla questione in esame, ha precisato, innanzitutto, che ogni tipo di inserzione pubblicitaria avente per oggetto prodotti droganti deve essere oggetto di divieto (detto principio ha un fondamento sovrannazionale nell'art. 10, comma 2, della Convenzione di Vienna del 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 25 marzo 1981, n. 385, che stabilisce: «ciascuna parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico»). Il nostro ordinamento, nell'alveo della lotta alla droga, colpisce, con una forte anticipazione della tutela penale, ogni forma di propaganda degli stupefaccnti ed ogni condotta di stimolo alla creazione, diffusione o al consumo degli stessi. Non è, tuttavia, includibile nel settore della inibita propaganda la mera offerta in vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze stupefacenti: tale l'attività, di per sé, non è vietata configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi (Cass. sez. 2, n. 10496 del 01/09/1988, Lanzuisi, Rv. 179539; Sez. 4, n. 13853 del 04/12/2008, Kurti, Rv. 243194; Sez. 4, n. 6972 del 22/02/2012, Bargelli, Rv. 251953).

La Corte, valutate le diverse fattispecie giuridiche nelle quali poter sussumere il caso in esame, ha elaborato il principio di diritto, secondo il quale: "la offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell'art. 82 T.U. Stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'art. 414 c.p., con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanza stupefacente". E' necessario, dunque, per poter stabilire se la condotta in esame sia o meno idonea ad integrare la fattispecie criminosa predetta, effettuare la sua valutazione concreta rapportata alle peculiarità del caso, inerente alla reale attitudine della azione istigatrice a porsi come antecedente adeguato per influire sulla altrui volontà e fare sorgere, o 3

Market Statement and the Control of the Control of

rafforzare, il proposito di coltivare illecitamente piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti; occorre, in altre parole, verificare sul piano della lesività, se la pubblicità non solo induca alla coltivazione, ma se sia articolata in modo tale da sollecitare gli acquirenti dei semi a porre in essere un comportamento penalmente rilevante, cioè, atto a determinare una germinazione dalla quale sia ragionevolmente prevedibile il ricavo di un prodotto finito con effetto drogante.

Tornando al caso di specie, pertanto, non può ritenersi integrato nella condotta degli imputati (consistita, sostanzialmente, nell'aver posto in vendita on – line mediante siti semi di canapa indiana, corredati da materiali per la coltivazione degli stessi) il reato di cui all'art. 82 D.P.R. 309/90, trattandosi di attività, di per sé, non vietata, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, dalla quale non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi. La condotta in questione si ritiene non possa ricondursi neanche alla fattispecie criminosa di cui all'art. 414 c.p., atteso che dalla risultanze probatorie, in particolare, dalle stampate delle inserzioni apparse sui siti internet ed in atti, non è evincibile la volontà dei prevenuti di determinare altri a commettere il reato (come sopra precisato), atteso che in dette inserzioni sono raffigurati i semi di cannabis ed è contenuta l'indicazione della loro provenienza e descrizione. Si ritiene, dunque, che ciò sia insufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 414 c.p.,

P.Q.M.

visti gli art. 442 e 530 c.p.p.,

assolve VONA Filippo Maria, CARBONARO Davide, LOMAZZI Rudy Alex e PORTONE

Francesco dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste,

dispone il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Vișto l'art. 544, c. 3 c.p.p.,

indica in giorni 60 il deposito dei motivi

Il Giudice

dott.ssa Flavia Costantini

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato In Cancelleria

FUNZIONARIÓ GIUDIZIARIO Dott. Gino ≸padaccioli